



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5258 del 2021, proposto da Francesco Salzano, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona, rispettivamente, del Presidente e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Silvio Ignazio Silvestri, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Sansone con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria, pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della

Giustizia Tributaria il 25 febbraio 2021 sub n. 613/2021, della procedura concorsuale - indetta con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 218/2018/IV, di cui al bando n. 1/2018 - riservata ai componenti in organico nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, per la copertura di tutti i posti vacanti di Presidente delle Commissioni Tributarie Regionali ivi inclusi i posti di Presidente della CTR del Friuli Venezia Giulia e del Lazio di cui all' "Elenco C) – PC CTR Delibera n. 272/2021/IV, nella parte di essa nella quale illegittimamente non è stata considerata la domanda presentata dal dott. Francesco Salzano ed egli non è stato collocato in graduatoria (elenco C) – né è stato valutato presumibilmente prima del dott. Silvestri Silvio Ignazio (dotato a sua volta del punteggio generale di 96), risultando così arbitrariamente estromesso e superato rispetto a tutti i concorrenti.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Silvio Ignazio Silvestri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 la dott.ssa Brunella Bruno in collegamento da remoto in videoconferenza come indicato nel verbale di udienza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Rilevato, preliminarmente, che il controinteressato ha depositato istanza di discussione da remoto della causa solo in data 15 giugno 2021 (ore 11,52) e, dunque, tardivamente ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 – come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, dall'art. 1, comma 17, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con

modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, lett. e), D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 –, il quale stabilisce (attraverso il rinvio all'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70) che l'istanza di discussione orale può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza camerale;

Rilevato, infatti, che la previsione del suddetto termine risponde sia ad esigenze organizzative dell'organo giurisdizionale – al fine di poter conoscere preventivamente il numero di cause per le quali è chiesta la discussione da remoto e di conseguentemente programmare le fasce orarie di chiamata da comunicare ai difensori – sia, e principalmente, ad esigenze di tutela del diritto di difesa delle controparti, le quali devono essere poste in grado di conoscere per tempo le modalità di svolgimento della trattazione della causa al fine di calibrare adeguatamente i propri comportamenti processuali e le relative scelte, altrimenti alterandosi la garanzia del pieno e paritario contraddittorio;

Rilevato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Dott. Francesco Salzano ha agito per l'annullamento degli atti in epigrafe indicati, concernenti il concorso di cui al bando n. 1/2018, indetto per la selezione, riservata ai componenti in organico nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali, di Presidente di commissione, Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione, procedura per la quale ha presentato domanda di partecipazione non figurando, tuttavia, nella graduatoria relativa all'incarico di Presidente di Commissione tributaria regionale (elenco C);

Ritenuto che il ricorso consta essere stato notificato, oltre alle amministrazioni intimare, solo ad un controinteressato e che, sebbene detta notificazione renda il ricorso ammissibile – come correttamente rilevato dalle difese delle controparti –, potendo l'eventuale accoglimento dello stesso arrecare un pregiudizio a tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria che verrebbero superati dal ricorrente, il

ricorso, ai fini della sua procedibilità, deve essere notificato anche a tali soggetti; Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati da individuare nei candidati inseriti nella graduatoria di cui all' "elenco C";

Considerato, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, che può essere autorizzata la notifica per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto del non esiguo numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere 'sommamente difficile' (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Ritenuto, infatti, che, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (ordinanze T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 12 novembre 2014, n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 2 dicembre 2015, n. 5411; n. 3051 del 2015; n. 5565 del 15 aprile 2015; Sez. III bis, 13 ottobre 2014, n. 4915; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis, 6 novembre 2017, n. 5744; 15 ottobre 2018 n. 9955; 7 giugno 2018, n. 3405), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc.

civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea" e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura;

Ritenuto, perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo al ricorso sul sito web istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella

graduatoria di cui all'“elenco C” che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, inoltre, che non si valutano sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare difettando il requisito del periculum, avendo la Difesa erariale rappresentato il differimento della chiamata dei vincitori della selezione ai fini dell'assunzione dell'incarico ad una fase successiva alla definizione delle istanze sollecitatorie dell'esercizio del potere di autotutela, presentate dagli interessati, incluso il ricorrente, i cui procedimenti sono ancora in corso ed i cui esiti potrebbero determinare anche eventuali rettifiche della graduatoria, dovendosi, comunque, escludere l'irreparabilità di un pregiudizio integralmente rimediabile attraverso l'esecuzione di una eventuale sentenza di accoglimento del ricorso produttiva dei relativi effetti conformativi;

Ritenuto, infine, che il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese della presente fase del giudizio, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, e delle incertezze evidenziate dalle attività attualmente in corso di svolgimento da parte dell'amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis):

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini, con le modalità e per gli effetti di cui in motivazione;

- rigetta la domanda cautelare;

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Brunella Bruno

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO